



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10

Oggetto: *Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015-2017*

Data 04/02/2016

L'anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTRO (4) del mese FEBBRAIO alle ore 20,00 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>1) DI MARTINO Giuseppe</i> | <i>PRESIDENTE</i> |
| <i>2) LAPUNZINA Vincenzo</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>3) GERACI Giada</i> | <i>ASSESSORE</i> |

con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Lucia Maniscalco.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, sottopone all'esame della G. M. la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : **“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017”** :

Richiamati :

- l'art. 39, comma 1, della L. 449/1997 e l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo cui gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale , comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale al fine migliorare la funzionalità e ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio ;
- l'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita : *“A decorrere dall' anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”* ;
- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 che dispone : *“Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni.”* ;
- l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni ;

Rilevato :

- che l' art. 3 del D.L. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 Agosto 2014, n. 114, riscrive l' intera disciplina delle nuove facoltà assunzionali per gli enti soggetti al patto di stabilità nel modo seguente :
 - è abrogato il divieto di effettuare nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni in cui viene superato il tetto del 50% del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente ;
 - per gli anni 2014-2015 gli Enti soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzione a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (comma 5, primo periodo);
 - per gli anni 2016 e 2017 questa facoltà assunzionale viene fissata nel limite dell'80% per poi passare al 100% a decorrere dal 2018 (comma 5, terzo periodo);
 - sono confermate le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 - bis e 557 - ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, rispettivamente sanciscono il principio di riduzione delle spese di personale negli enti soggetti al patto di stabilità, specificano le spese di personale da considerare ai fini dell'applicazione del comma 557 e stabiliscono il divieto di assunzione in caso di mancato rispetto del comma 557 (comma 5, quarto periodo) ;
 - a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile (comma 5, quinto periodo) ;
 - si stabilisce, al comma 6, che i limiti previsti dal medesimo art. 3 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo ;

Visti :

- l'art. 1, comma 557, della legge 27/12/2006, n. 296, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122, secondo cui : *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, ...”* ;
- l'art. 1, comma 557 – ter , della legge n. 296/2006 e s.m. i., secondo cui *“In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”*;
- l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, che così recita : *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.”* ;
- che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Regionali della Corte dei Conti tale vincolo si applica sia con riferimento al patto dell'anno precedente che con riferimento a quello dell'anno in corso, ovviamente per quest'ultimo sulla base delle informazioni disponibili (si veda da ultimo la delibera n. 203/2015 della sezione regionale di controllo della Puglia) ;
- l'art. 7, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, N. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente... . All'esito della rideterminazione... ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza tra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà”*;
- l'art. 1, comma 557 – quater della legge n. 296/2006, inserito dall'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, in virtù del quale : *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore presente disposizione.”*;

Considerato :

- che, come si evince dal parere reso dal responsabile del settore economico e finanziario alla deliberazione di G.M. n. 90 del 20/10/2015, esecutiva, con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 2015/2017, *“... le risorse correnti non permettono il rispetto del patto di stabilità interno”* ;

Considerato, inoltre, :

- che con nota prot. n. 757 – NIL del 17/05/2012, acquisita al protocollo in data 23/05/2013 con il n. 7400, l'Ispettorato Provinciale del lavoro di Palermo ha diffidato il Comune ad ottemperare all'obbligo di assumere n. 1 soggetto appartenente alla categoria dei disabili (art. 1 L. 68/99), come già comunicato con precedenti note dell'Ufficio Provinciale del lavoro n. 3907 del 04/05/2007, n. 1945 del 20/03/2008, n. 2629 del 22/03/2012 ;
- che il Sindaco con nota n. 8785 del 22/06/2012 ha riscontrato la diffida di cui sopra rappresentando le oggettive difficoltà di ottemperare all'obbligo di assunzione a causa della carenza di adeguate risorse finanziarie ;
- che, come già evidenziato, l'art. 7, comma 6, del D.L. 101/2013, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel sancire l'obbligo delle Pubbliche Amministrazioni di rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e di assumere a tempo

indeterminato un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, stabilisce che tale disposizione deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ;

- che, come stabilito dal già citato comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, i limiti previsti dal medesimo art. 3 non si applicano, comunque, alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo ;
- che l'Ente non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 ;
- che, pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato e tenuto conto che a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno non è possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, a meno che non appartenga alle categorie protette e nei limiti delle quote d'obbligo, si ritiene necessario prevedere (come sollecitato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo con le note sopra citate) l'assunzione a tempo pieno e indeterminato almeno nell'anno 2017 di **n. 1 unità di personale appartenente alla categoria dei disabili** (art. 1 L. 68/99) da inquadrare nella categoria A con il profilo di "Operatore professionale", da destinare prioritariamente alla pulizia degli edifici comunali (il cui posto è attualmente vacante nella dotazione organica) per una spesa annua presunta di € 24.870,23 ;

Visti :

- la deliberazione di G. M. n. 74 del 18/08/2015 ad oggetto "Ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183" dalla quale si evince che non vi sono situazioni di soprannumero e, comunque, di eccedenze di personale a tempo indeterminato ;
- la dotazione organica e l'organigramma dell'Ente approvati con deliberazione di G. M. n. 85 del 25/09/2014 ;
- la deliberazione di G. M. n. 73 del 29/08/2013 ad oggetto "Approvazione Piano Triennale delle Azioni positive" ;
- la documentazione in atti ;

Per quanto sopra premesso,

PROPONE

- di approvare il presente Programma del Fabbisogno del personale 2015/2017 :

ANNO 2015	Nessuna Assunzione
ANNO 2016	Nessuna Assunzione
ANNO 2017	Assunzione di un soggetto appartenente alla categoria dei disabili (art. 1 L. n. 68/99) da inquadrare nella categoria A, con il profilo di "Operatore professionale", a tempo pieno Importo presunto della spesa € 24.870,23

- di riservarsi di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale qualora si dovessero verificare altre esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento ;
- di dare atto, altresì, che sulla seguente proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei competenti funzionari responsabili ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990 , recepito dalla L. R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, e dovrà essere acquisito il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, Legge n. 448/2001 e s.m.i. ;
- di comunicare la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali .

Castellana Sicula, li 12/11/2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: **“Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015 - 2017”**

PARERI

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L. R. n. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta di deliberazione :

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica .

Li 12/11/2015

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo

- PARERE NON FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile in quanto nessuna copertura finanziaria è prevista negli esercizi 2016 -2017

Li 18/11/2015

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
D.ssa Vincenzina Di Girgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

In riferimento alla seduta del 24 dicembre 2015 e al punto relativo all'oggetto, conclusasi con il rinvio per l'incongruenza dei pareri,

DELIBERA

Ad unanimità di voti, di NON APPROVARE la proposta di deliberazione in oggetto atteso che in mancanza di copertura finanziaria, come attestato dal Responsabile del Settore Economico – Finanziario, l'atto è nullo .

Prende , altresì atto, del parere non favorevole dell'Organo di revisione contabile .

Esprime direttiva agli uffici (Responsabile Settore Economico – Finanziario e Responsabile Settore Amministrativo) di prevedere nel bilancio pluriennale 2016/2018, esercizio finanziario 2017, la somma per la spesa occorrente per l'assunzione di una categoria di disabile da inquadrare in "A".

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Di Martino Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Lapunzina Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maniscalco Lucia

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maniscalco Lucia

E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li 04/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Lucia Maniscalco
